

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5432 del 22/10/2018
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 <i>in</i> CONCESSIONE AREA DEMANIALE DEL TORRENTE TIDONE AD USO DEPOSITO INERTI IN LOCALITA' TREVOZZO IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE -NIBBIANO (PC) DITTA: VALTIDONE SCAVI S.R.L. <i>in</i> COD. SISTEB: PC17T0008
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5643 del 22/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventidue OTTOBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 – CONCESSIONE AREA DEMANIALE DEL TORRENTE TIDONE AD USO DEPOSITO INERTI IN LOCALITA' TREVOZZO IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE -NIBBIANO (PC)

DITTA: VALTIDONE SCAVI S.R.L. – COD. SISTEB: PC17T0008

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la L.R. 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131 di "Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8 e la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n°173/2014 ;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015, n°99 del 30/11/2015 e n° 58 del 08/06/2018 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA:

- l'istanza, assunta al prot. ARPAE n° 5480 del 11/05/2017, con cui il sig. Bollati Fabio, legale rappresentante della ditta VALTIDONE SCAVI S.N.C. (C.F.-P.IVA 01539400331), ha richiesto il rinnovo della concessione di cui alla determinazione del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po N° 1668 in data 17/02/2011 relativa all'utilizzo di area demaniale del torrente Tidone ad uso deposito inerti;
- la determinazione dirigenziale n° 1668 del 17/02/2018 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Fiume Po con la quale è stata rilasciata alla ditta VALTIDONE SCAVI S.N.C. con sede in Pianello Val Tidone (C.F. -P.IVA 01539400331), la concessione all'utilizzo di area demaniale del torrente Tidone ad uso deposito inerti;

PRESO ATTO:

- dell'avviso relativo alla domanda di concessione avvenuta in data 31/05/2017 sul BURERT n° 151 riguardo alla quale , nei termini previsti dalla L.R. n. 7/2004, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni;
- della nota, assunta al prot. ARPAE n°7569 del 23/06/2017, con la quale l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po, ha trasmesso “nulla osta idraulico” favorevole con prescrizioni;
- che con nota prot. ARPAE n° 6128 in data 23/05/2017 è stato richiesto al comune di Nibbiano Val Tidone di evidenziare eventuali elementi che potessero costituire pregiudizio alla salvaguardia ambientale e alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto della pianificazione urbanistica e territoriale e che al riguardo non sono stati segnalati elementi ostativi.

DATO ATTO CHE la ditta richiedente:

- in data 11/05/2017 ha versato l'importo di €. 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 15/10/2017 ha versato l'importo di € 2,437,00 a titolo canone per l'annualità 2018 mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – canoni di concessione per l'utilizzo di demanio idrico;
- in data 15/10/2017 ha versato l'importo di € 351,34 a titolo integrazione canoni sino al 31/12/2017 mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – canoni di concessione per l'utilizzo di demanio idrico;
- in data 15/10/2017 ha versato l'importo di € 171,00 a titolo integrazione deposito cauzionale versato in sede di concessione dirigenziale n° 1668 del 17/02/2018 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Fiume Po mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta Regionale - Depositi cauzionali passivi;
- risulta in regola con i pagamenti delle annualità pregresse;
- in data 04/05/2018 ha comunicato la variazione societaria in S.R.L. che non comporta alterazione ai dati dichiarati in fase di domanda.

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio del rinnovo della concessione di cui all'oggetto,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- a)** di rilasciare sino al 31/12/2022 e per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed Enti, alla ditta “VALTIDONE SCAVI SRL” con sede in Pianello Val Tidone – via Leonardo da Vinci,5 (PC) (C.F.-P.IVA 01539400331), la concessione di area demaniale del torrente Tidone della superficie di mq. 21.660 per uso deposito inerti in località Trevozzo - Nibbiano Val Tidone in comune di Alta Val Tidone contraddistinta al mappale 135 del F° 17 e al Mappale 600 del F° 18 NCT del comune di Nibbiano V.T., secondo i seguenti elaborati, che visti dal Responsabile della Struttura, si allegano al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale:

- 1) disciplinare
- 2) planimetria

- b) di stabilire che il canone annuale è determinato in € 2.437,00 ,calcolato ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e integrazioni, e dovrà essere versato ogni anno entro il 31 marzo dell'anno secondo le seguenti modalità:

TRAMITE BANCA (BONIFICO CONTO CORRENTE BANCO POSTA: IBAN PA IT-94-H-07601-02400-001018766103)

per i versamenti dovrà essere obbligatoriamente compilato, nello spazio relativo alla causale quanto segue:

- canone per occupazione aree demanio idrico (codice SISTEB: PC17T0008)
- anno di riferimento del canone di concessione

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015.

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- la presente determinazione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati, che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nella presente concessione;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. in data 14.03.2013, n° 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n° 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto dovrà essere registrato entro 20 giorni dalla data della sua adozione a cura e spese del concessionario ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131 di "Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro";
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all' "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po" per quanto di competenza.

La Dirigente Responsabile S.A.C.

Dott.ssa Adalgisa Torselli

documento firmato digitalmente

DISCIPLINARE:

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione, rilasciata a VALTIDONE SCAVI S.R.L. (CF/P.IVA: 01539400331) con sede in Pianello Val Tidone (PC), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004.

Art. 1

Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale del torrente Tidone ad uso deposito inerti della superficie di mq. 21.660 contraddistinta al mappale 135 del fg.17 e al mappale 600 del fg. 18 del NCT del Comune di Nibbiano.

Art. 2

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia sino al 31/12/2022.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2007, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Art. 3

Revoca e/o decadenza

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

La revoca della concessione, comporterà l'obbligo di rimettere, a totale cura e spese del concessionario, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dalla Struttura concedente.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- sub concessione a terzi;
- mancato pagamento di due annualità di canone.

Articolo 4

Canone , cauzione e spese

1) Il canone annuale è determinato in € 2.437,00 calcolato ai sensi dell'art. 20 L.R. 7/2004 e successive modifiche e integrazioni, e dovrà essere versato ogni anno entro il 31 marzo dell'anno solare;

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015.

2) L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, corrispondente alla misura minima prevista ai sensi della L.R. 7/2004 e s.m. e i.

3) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, sono a carico del Concessionario.

Art. 5

Obblighi e condizioni generali

1) Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, così come individuata negli elaborati grafici agli atti di questa Struttura ed alle planimetrie allegate, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

- 2) Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
- 3) Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.
- 4) Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.
- 5) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali e cose, restando le Amministrazioni concedente e idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale. Resta dichiarato e stabilito che danni comunque prodotti da eventi naturali quali piene alluvionali, erosioni ecc. sulle aree oggetto del presente atto, non potranno in nessun caso dare ragione a richiesta di risarcimento e di modifica dei patti accettati dal concessionario.
- 6) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
- 7) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:
 - la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - la conservazione dei beni concessi;
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.
- 8) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.
- 9) Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
- 10) La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
- 11) Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
- 12) La concessione si intende assentita con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

Art. 6

Prescrizioni derivanti dal nulla osta idraulico assunto al prot. ARPAE n° 7569 del 23/06/2017:

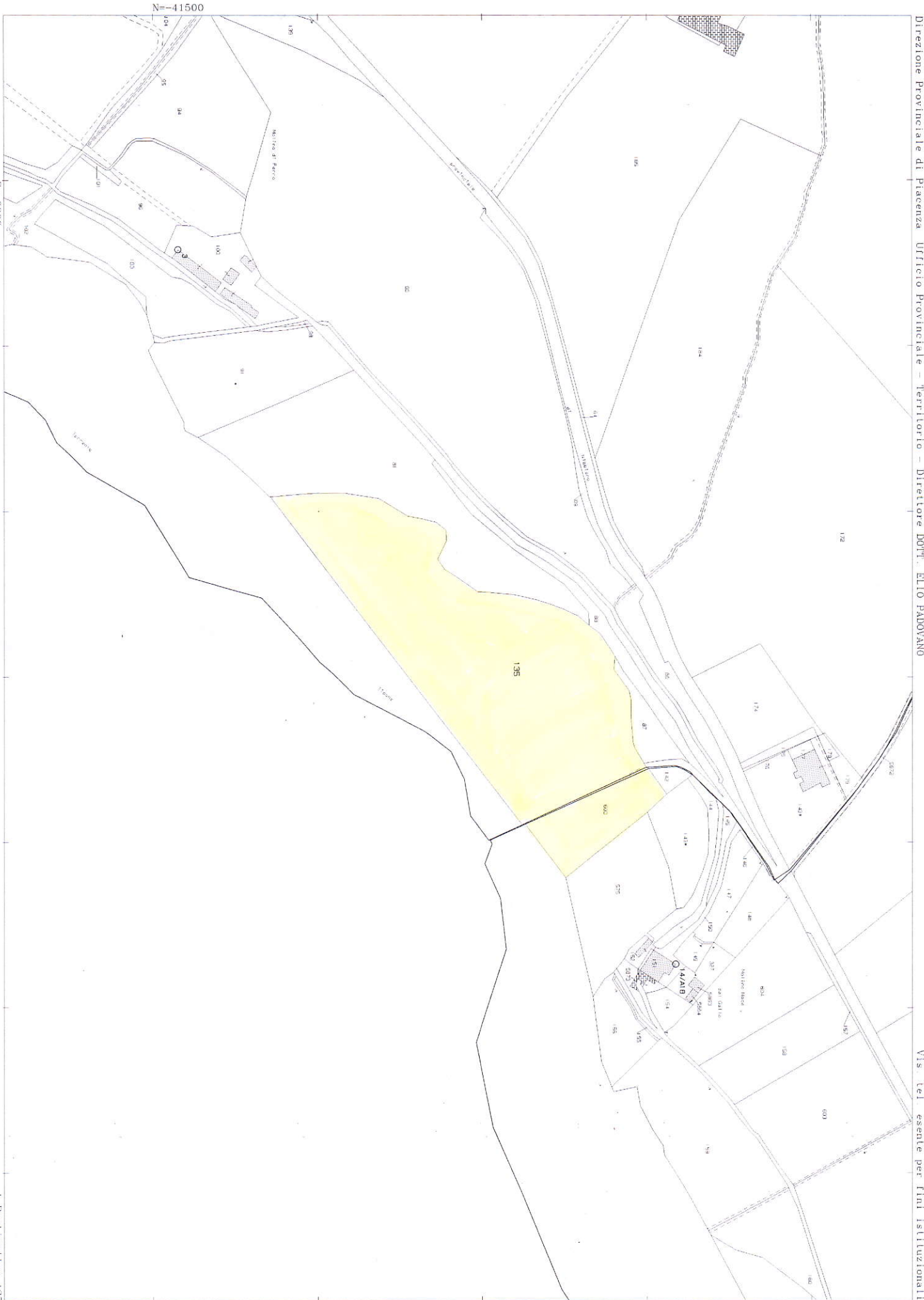
1. Il concessionario non potrà per nessun motivo dissodare, aprire scavi, manomettere o comunque coltivare il terreno in concessione, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima, costruire sull'area in questione corpi di fabbrica che possono essere d'intralcio al deflusso delle acque in tempo di piena.
2. Questo Servizio si riserva la facoltà di chiedere in ogni qualsiasi momento lo sgombrò dell'area che viene concessa, per poter ivi dar corso a eventuali lavori di sistemazione idraulica, senza che per questo il concessionario abbia diritto a compensi di sorta.
3. È fatto obbligo al concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Area Affluenti Po - Ambito di Piacenza.

4. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua pubblici ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 e s.m. e i. nonchè alla L.R. n° 7/2004 e s. m. e i., in particolare ai sensi dell'art. 96 lettera f) il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di mt. 4,00 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di 4,00 metri.

5. Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. IL CONCESSIONARIO È RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN CONCESSIONE.

6. Al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.

7. La concessione è soggetta a revoca in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse come pure in caso di inadempienza alle norme e condizioni sopra riportate.

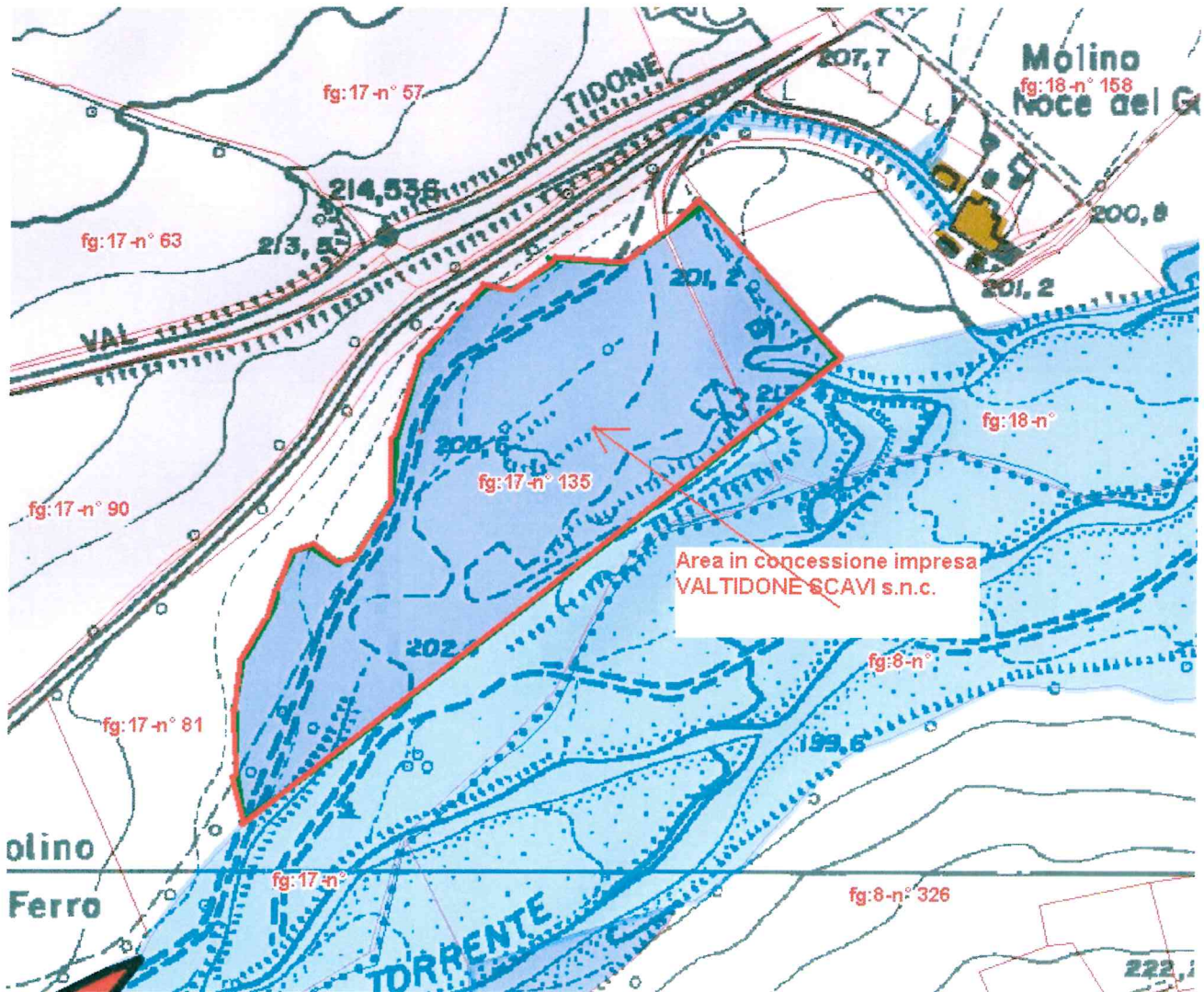


PRATICA PC10T0049

VALTIDONE SCAVI s.n.c.

Comune di Nibbiano V.T. loc. Molino Noce del Gallo

AREA AD USO DEPOSITO INERTI



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.